



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CASSON, BIANCO, Marco FILIPPI, BARBOLINI,
DE LUCA, DONAGGIO, DELLA MONICA, INCOSTANTE, GARRAFFA e
CHIURAZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2011

Modifica dell’articolo 110 del codice civile sul luogo
di celebrazione del matrimonio

ONOREVOLI SENATORI. - Attualmente, a norma degli articoli 106 e 110 del codice civile, il matrimonio può essere celebrato soltanto nelle case comunali, con le sole eccezioni dei casi di infermità o di altro giustificato impedimento.

Sono, però, sempre più numerosi i cittadini e i comuni italiani che chiedono di poter celebrare matrimoni in luogo diverso dalla casa comunale. Tali richieste provengono soprattutto dai territori in cui si vuole privilegiare e valorizzare l'esistenza di luoghi, quali ad esempio: palazzi, castelli, ville, parchi, particolarmente significativi e prestigiosi.

Lasciare ai comuni la facoltà di consentire la celebrazione di matrimoni fuori dalla casa comunale contribuirebbe positivamente alla promozione turistica dei territori, senza con ciò nulla togliere al valore e al significato della cerimonia.

Per questa ragione si propone la modifica dell'articolo 110 del codice civile, in modo da consentire alle amministrazioni comunali di emanare un apposito regolamento per la celebrazione dei matrimoni fuori dalla casa comunale, nel rispetto di tutti gli altri requisiti di legge e senza che l'alto valore di questo istituto giuridico ne venga in alcun modo svilito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 110 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Fuori dei casi di cui al primo comma, l'amministrazione comunale può emanare un regolamento per consentire che il matrimonio sia celebrato al di fuori della casa comunale, fermo restando il rispetto degli altri requisiti di cui agli articoli 106, 107 e 108, e la dignità della cerimonia».

